



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ISTRUZIONI PRATICHE

DOMANDE DI EQUA SODDISFAZIONE

I. Introduzione

1. Il riconoscimento di un'equa soddisfazione non é una conseguenza automatica dell'individuazione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ("la Corte") della sussistenza di una violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione Europea o dai suoi Protocolli. Ciò risulta chiaramente dal testo dell'Articolo 41, ai sensi del quale la Corte accorda un'equa soddisfazione solo se il diritto interno non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di una violazione e solo "quando é il caso" ("if necessary" nel testo inglese e "s'il y a lieu" in quello francese).

2. L'indennità accordata sulla scorta dell'Art. 41 dovrà essere "equa" ("just" nel testo inglese, "équitable" in quello francese), tenuto conto delle circostanze della causa. Di conseguenza, la Corte prenderá in considerazione le caratteristiche di ogni singolo caso. Questa può disporre che l'accertamento della violazione costituisce in se stesso adeguata equa soddisfazione e che non é necessario accordare un risarcimento pecuniario. Può inoltre invocare ragioni di equità per riconoscere al ricorrente una somma inferiore rispetto al valore reale del danno subito o dei costi e delle spese effettivamente sostenute, o anche non riconoscere alcuna indennità. Ciò può accadere, ad esempio, quando la situazione lamentata, l'ammontare dei danni subiti o dei costi e delle spese effettivamente sostenuti siano dovuti a colpa dello stesso ricorrente. Nello stabilire l'ammontare dell'indennità, la Corte può anche tener conto delle rispettive posizioni del ricorrente, quale parte danneggiata, e dello Stato Contraente, responsabile dell'interesse pubblico. Infine, la Corte terrà di regola in considerazione la situazione economica dello Stato in causa.

3. Quando accorda un'indennità sulla base dell'art. 41, la Corte può decidere di rifarsi alle norme interne. Non é comunque mai vincolata alle stesse.

4. I ricorrenti che intendano depositare una domanda di equa soddisfazione sono tenuti a rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla Convenzione e dal Regolamento della Corte.

II. Domande di equa soddisfazione: requisiti formali

5. I termini e gli altri requisiti formali previsti per il deposito di una richiesta di equa soddisfazione sono disposti dall'Art. 60 del Regolamento della Corte, ai sensi del quale:

1. Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un'equa soddisfazione secondo l'Articolo 41 della Convenzione deve, in caso d'accertamento di una violazione dei suoi diritti da essa derivante, formulare una domanda specifica a tal fine.
2. Salvo decisione contraria del Presidente della Camera, il ricorrente deve esporre le sue pretese, qualificate e prospettate per voci analitiche e accompagnate da giustificativi pertinenti, entro il termine impartitogli per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.
3. Se il ricorrente non rispetta le condizioni descritte nei precedenti paragrafi, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese.

...

La Corte richiede, dunque, che siano depositate domande specifiche supportate da idonee prove documentali, in mancanza delle quali potrebbe non riconoscere alcuna indennità. La Corte rigetterà inoltre le domande presentate tramite il formulario di richiesta ma non ripresentate al momento appropriato della procedura, nonché le domande tardive.

III. Domande di equa soddisfazione: requisiti sostanziali

6. La Corte può accordare un'equa soddisfazione sulla scorta dell'Articolo 41 Cedu per:
- a) danni materiali
 - b) danni morali
 - c) spese e onorari

1. Il danno in generale

7. E' necessario dimostrare chiaramente la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione denunciata. La Corte non si riterrà soddisfatta da una tenue connessione tra la violazione e il danno, né da una mera speculazione circa quello che avrebbe dovuto essere.

8. Il risarcimento per il danno può essere accordato qualora lo stesso derivi da una violazione accertata. Alcune indennità può essere riconosciuta per un danno causato da eventi o situazioni che non costituiscono violazione della Convenzione o per danni correlati a ricorsi dichiarati inammissibili ad un precedente stadio della procedura.

9. L'obiettivo dell'indennizzo riconosciuto dalla Corte è quello di risarcire il ricorrente per le conseguenze dannose derivanti da una violazione e non di punire lo Stato Contraente responsabile. La Corte ha perciò fino ad ora rigettato quelle domande di equa soddisfazione etichettate come "punitive", "aggravate" o "esemplari".

2. Danno patrimoniale

10. Per quanto concerne il danno materiale, il principio cui la Corte si ispira è quello secondo cui il ricorrente dovrebbe essere posto, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stata la violazione (*restitutio in integrum*). Da ciò deriva il riconoscimento di un indennizzo sia per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*) che per la perdita, o il mancato guadagno, che ci si aspetta per il futuro (*lucrum cessans*).

11. Spetta al ricorrente dimostrare che il danno patrimoniale subito sia la conseguenza della violazione o delle violazioni lamentate. Lo stesso dovrà produrre tutti i documenti necessari per provare, per quanto possibile, non solo l'esistenza, ma anche l'ammontare o il valore del danno.

12. Di regola, la somma riconosciuta dalla Corte riflette l'intero ammontare del danno calcolato. Comunque, se il danno effettivo non può essere calcolato precisamente, la Corte procede ad una valutazione basata sui fatti a sua disposizione. Come già detto nel § 2, la Corte può rifarsi a ragioni di equità per riconoscere una somma inferiore rispetto all'intero ammontare della perdita.

3. Danno morale

13. Il risarcimento riconosciuto dalla Corte a titolo di danno morale è finalizzato a fornire una riparazione del danno non patrimoniale, ad esempio la sofferenza mentale o psichica.

14. Per sua natura, il danno morale non si presta ad un preciso calcolo. Se l'esistenza del danno è accertata e se la Corte ritiene che un risarcimento pecuniario sia necessario, procederà ad una valutazione in via equitativa, avendo riguardo agli standard che emergono dalla sua giurisprudenza.

15. I ricorrenti che chiedono la riparazione di un danno morale sono invitati a precisare la somma che ritengono equa. Coloro i quali ritengono di essere vittime di più di una violazione possono chiedere una somma forfetaria che ricopra tutte le violazioni lamentate o una somma separata per ogni singola violazione.

4. Spese e onorari

16. La Corte può ordinare il rimborso a favore del ricorrente dei costi e delle spese processuali sostenuti – prima a livello nazionale e poi nel procedimento davanti alla Corte stessa – allo scopo di evitare la violazione o per ottenere una riparazione delle conseguenze della stessa. Costi e spese processuali includono di regola i costi per l'assistenza legale, spese di giustizia, etc. Possono includere anche le spese di viaggio e soggiorno, in particolare se queste siano state sostenute per assistere ad una udienza dinanzi alla Corte.

17. La Corte accoglierà le domande per costi e spese processuali solo in quanto siano riconducibili alla violazione da essa accertata. Le rigetterà qualora siano collegate a domande che non si siano concluse con l'accertamento di una violazione o a domande dichiarate inammissibili. I ricorrenti possono ripartire le proprie domande di equa soddisfazione relative ai costi e alle spese processuali per ciascuna differente violazione che ritengono di aver subito.

18. Costi e spese processuali devono essere stati effettivamente sostenuti. Ciò vuol dire che il ricorrente deve averli pagati, o deve essere tenuto a pagarli sulla base di una obbligazione di fonte legale o contrattuale. Qualsiasi somma pagata o pagabile dalle autorità nazionali o dal Consiglio d'Europa a titolo di assistenza legale sarà dedotta.

19. I costi e le spese processuali devono essere state necessariamente sostenute. Ciò vuol dire che il ricorrente ha dovuto necessariamente sostenerle al fine di prevenire la violazione o al fine di ottenere una riparazione.

20. Devono essere ragionevoli relativamente al quantum. Se la Corte ritiene che siano eccessive, accorderá una somma che, secondo la sua valutazione, sia ragionevole.

21. La Corte richiede delle prove, come note spesa e fatture dettagliate. Queste devono essere sufficientemente dettagliate al fine di consentire alla Corte di determinare in che misura le condizioni summenzionate siano state rispettate.

5. Informazioni relative al pagamento

22. I ricorrenti sono tenuti ad indicare un conto bancario sul quale vogliono che siano versate le somme riconosciute. Se desiderano che alcune somme in particolare, ad esempio quelle riconosciute a titolo di costi e spese processuali, siano pagate separatamente, ad esempio direttamente sul conto bancario del loro rappresentante, devono specificarlo.

IV. La forma della riparazione accordata dalla Corte

23. La “soddisfazione” eventualmente accordata dalla Corte consiste di regola in una somma di denaro che lo Stato convenuto è tenuto a versare alla vittima o alle vittime delle violazioni accertate. La Corte può invitare lo stesso ad adottare determinate misure finalizzate a porre fine o a rimediare alla violazione in questione e ha, comunque, la facoltà di dare delle indicazioni quanto alle modalità di esecuzione delle sue sentenze (Art. 46 CEDU).

24. Ogni indennità riconosciuta sulla scorta dell’Art. 41 è di regola espressa in euro, indipendentemente dalla valuta in cui il ricorrente ha formulato la sua richiesta. Se il ricorrente deve percepire l’indennità in una valuta diversa dall’euro, la Corte ordina che la somma riconosciuta sia convertita nell’altra valuta, al tasso di cambio applicabile alla data del pagamento. Nel formulare la propria richiesta i ricorrenti devono, ove opportuno, considerare le implicazioni di questa politica alla luce degli effetti che la conversione da una valuta differente all’euro, o viceversa, avrà.

25. La Corte fisserá per il pagamento un termine che è di regola di tre mesi decorrenti dalla data in cui la sua sentenza diventa definitiva e vincolante. Ordinerá poi il pagamento degli interessi moratori da versare nel caso in cui il suddetto termine non sia stato rispettato. Il tasso di tali interessi è pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine fino al versamento dell’indennità, aumentato di tre punti percentuali.